

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 766**

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

28/04/2024 - 05:20

# Indice

1. DDL S. 766 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 766.....	4
1.3. Trattazione in Commissione.....	8
1.3.1. Sedute.....	9
1.3.2. Resoconti sommari.....	10
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia).....	11
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (ant.) del 31/01/2024.....	12
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (ant.) del 07/02/2024.....	17
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/04/2024.....	20
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2024.....	24
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024.....	35

## **1. DDL S. 766 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 766

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 766

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LOPREIATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2023

Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico

Onorevoli Colleghi. - Il presente disegno di legge, recante modifiche al codice di procedura civile ed alle relative disposizioni di attuazione, si colloca in uno scenario normativo profondamente mutato a seguito della cosiddetta « Riforma Cartabia », attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

Esso nasce con l'obiettivo di rimuovere alcune disfunzionalità e criticità che sono emerse ad un attento esame delle risultanze del nuovo codice di rito, nonché a seguito di recenti pronunce della Suprema Corte di cassazione a sezioni unite, che hanno messo in evidenza la necessità di incidere ulteriormente su alcune norme, che sono da ritenere definitivamente superate in quanto legate ad un'idea puramente cartacea della produzione e della circolazione degli atti e delle informazioni del processo, in un quadro ormai proiettato verso una sempre maggiore e più efficiente digitalizzazione.

Con l'articolo 1, lettera *a*), si propone l'abrogazione dell'articolo 169 del codice di procedura civile, che prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. A tale previsione si collega anche la norma contenuta nell'articolo 2, lettera *b*), con la quale è abrogato l'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, norma che detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice. Tali abrogazioni appaiono necessarie alla luce dei principi dettati dalla Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023, la quale prende atto del mutato quadro dettato dalla vigenza del processo civile telematico, della conseguente impossibilità per le parti di ritirare un non più esistente « fascicolo di parte » cartaceo. Al contrario, il principio di « non dispersione (o di acquisizione) della prova » impone al giudice d'appello, conformemente al principio dettato dalle sezioni unite, di tener conto di tutti i documenti a sua disposizione in quanto versati nel fascicolo informatico e, pertanto, non suscettibili di ritiro. Si segnala che analogo principio era stato affermato dalla Suprema corte anche per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e con riferimento al fascicolo della fase monitoria (ordinanza n. 21626/2019). È infatti evidente che un fascicolo creato in formato digitale e custodito nei sistemi informatici ministeriali non può essere giammai « ritirato » (nel significato di essere prelevato e sottratto alla disponibilità del giudice e alla consultazione delle altre parti del processo), per essere successivamente (ed eventualmente) nuovamente depositato, sia nel medesimo grado di giudizio che nei gradi successivi. Appare peraltro conforme al buon senso, oltre che ai principi generali dettati dalla Carta costituzionale che, una volta acquisita al processo, la prova resti nella disponibilità di tutte le parti e del giudice anche nei successivi gradi, così come accade nel processo amministrativo ed in quello tributario, ove la facoltà di ritiro del fascicolo non è stata mai prevista.

Nello stesso solco si inserisce la proposta di modifica dell'articolo 320 del codice di procedura civile, contenuta nell'articolo 1, lettera *c*), del presente disegno di legge. La modifica si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo

il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, *ex* articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile.

Con l'articolo 1, lettera *d*), si propone la modifica dell'articolo 371 del codice di procedura civile, la cui attuale formulazione rende totalmente incerta la data di decorrenza del termine per il deposito del controricorso in risposta al controricorso contenente il ricorso incidentale. Giova ricordare che, ai sensi dell'articolo 370 del codice di procedura civile di nuovo conio, il controricorso, ancorché contenente il ricorso incidentale, non dev'essere più notificato al ricorrente principale, dovendo essere meramente depositato nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale. Il ricorrente principale che intenda quindi contraddire al ricorso incidentale non sarà in grado di conoscere - a meno che non acceda quotidianamente al fascicolo informatico della Corte di cassazione per sincerarsene - in quale data il ricorso incidentale sia stato depositato. In ipotesi, ciò potrebbe accadere in uno qualunque dei giorni intercorrenti da quello successivo alla notifica del ricorso. Appare conforme a logica, quindi, la previsione che il controricorso in risposta al ricorso incidentale debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

Con l'articolo 1, lettera *b*), si propone una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Si tratta di uno strumento volto a correggere gli errori materiali (cioè, immediatamente riconoscibili dal testo del provvedimento del giudice o dagli atti del processo) che, soprattutto con l'utilizzo degli strumenti informatici, sono molto più frequenti nella quotidianità giudiziaria. La norma proposta mira ad introdurre nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro un brevissimo termine dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede *de plano*. I benefici che ne derivano, anche in termini di durata dei procedimenti, sono più che evidenti, considerato che, in media, un procedimento di correzione dura attualmente anche svariati mesi.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), si propone la modifica dell'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Tale norma, introdotta dalla cosiddetta « riforma Cartabia », ha formato oggetto di discussioni più per il contenuto della bozza del relativo decreto attuativo che per la sua previsione, che è nel concreto davvero incomprensibile. La norma in questione, così com'è formulata e per quanto sia aderente alla previsione contenuta nella legge delega - che imponeva che negli atti del processo fosse « assicurata la strutturazione di campi necessari all'inserimento delle informazioni nei registri del processo » - rischia, se attuata alla lettera, di mettere a repentaglio l'intera struttura del processo civile telematico. Essa richiama infatti alla mente i « moduli deposito » già in uso nel processo amministrativo telematico ove, appunto, le informazioni da trasferire nei registri del processo, diversamente che nel processo civile telematico, sono contenute in un documento in formato PDF nel quale è « incorporato » una sorta di documento XML (per l'esattezza XFA, che sta per XML Forms Architecture). La pedissequa esecuzione della delega *in parte qua* avrebbe significato l'abiura del collaudato standard XML che da anni costituisce l'ossatura del processo civile telematico e che vede, come noto, ciascun atto e provvedimento accompagnarsi ad un documento (il *datiatto.xml*) che contiene, appunto, le informazioni strutturate destinate ad essere inserite nei registri di cancelleria. Evidentemente consapevole di ciò, il legislatore delegato ha tradotto la previsione di cui sopra nell'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ove si legge che « Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo ». E, però, con tale disposizione, il decreto legislativo è andato forse ben oltre le intenzioni. Posto infatti che gli schemi-atto (vale a dire, le specifiche tecniche relative al processo civile telematico) sono regolate da provvedimenti del direttore generale dei servizi informativi automatizzati

del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 34 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, sentiti il parere dell'AgID e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali; e posto altresì che « schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri del processo » non possono essere altro che gli schemi xsd rilasciati dalla Direzione generale dei servizi informativi automatizzati, costituenti una sorta di « modello » per la creazione dei documenti contenenti le informazioni strutturate di cui all'articolo 11 del citato decreto ministeriale n. 44 del 2011, se ne ricava che la norma in questione aggiunge al parere dell'AgID ed a quello (eventuale) del Garante *Privacy* anche quelli del Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, con ciò contraddicendo anche il dettato dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, da cui ha preso vita e prende tuttora vita il processo civile telematico. La proposta di modifica riconduce la portata della norma alla sua funzione, vale a dire quella di assicurare, attraverso i modelli in parola, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. Con l'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si riporta a sistema l'articolo 123 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, probabilmente sfuggito al legislatore delegato nell'ambito dell'attuazione della legge delega n. 206 del 2021. Sia l'articolo 137 del codice di procedura civile, che la legge n. 53 del 1994 considerano infatti l'avvocato soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile.

Con l'articolo 2, comma 1, lettera *d*), infine, si mira a rendere operativo a tutti gli effetti il principio di non discriminazione dei documenti, sancito dall'articolo 46 del regolamento eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014). Tale modifica va infatti vista nell'ottica di una digitalizzazione più completa del processo civile. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, vige il principio di specialità delle norme sui processi telematici rispetto a quelle generali dettate dal medesimo codice dell'amministrazione digitale.

Ora, in virtù di tale principio, il legislatore « tecnico » ha dettato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2009, le regole tecniche per il processo civile telematico che sono quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011. Ivi, all'articolo 34, è previsto il potere, in capo al direttore generale dei servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, di dettare le « specifiche tecniche » per il processo civile e penale telematico.

Nell'ambito di queste ultime, sono previste forti limitazioni circa i formati dei documenti informatici depositabili nei fascicoli del processo civile telematico, il che crea un forte iato rispetto alla normativa dell'Unione europea, e segnatamente rispetto all'articolo 46 del regolamento eIDAS, secondo il quale a nessun documento informatico può essere negata efficacia giuridica o valore di prova per il solo fatto della sua immaterialità. Tra i documenti informatici che tecnicamente non sono suscettibili di deposito vi sono, in particolare, i documenti audio e video: negare a tali categorie di documenti il valore di prova costituisce un controsenso che la modifica normativa qui proposta mira ad eliminare.

Oltre ai documenti audio e video, la norma fa riferimento a tutti i formati previsti dalle Linee guida dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 del citato codice dell'amministrazione digitale, nella prospettiva di un'armonizzazione delle regole tecniche valide per il processo civile telematico e di quelle valide ai sensi della normativa generale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

*(Modifiche al codice di procedura civile)*

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) l'articolo 169 è abrogato;

*b*) all'articolo 288:

*1*) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Negli altri casi, la parte richiedente deposita l'istanza di correzione, che è notificata a cura della cancelleria alle altre parti costituite. Le altre parti possono opporsi alla correzione mediante memoria motivata da depositare nei cinque giorni successivi alla notifica. Alla scadenza di detto termine, il

giudice provvede con ordinanza che è inserita nel fascicolo informatico »;

2) al terzo comma, le parole: « il ricorso e il decreto debbono essere notificati alle altre parti personalmente » sono sostituite dalle seguenti: « il ricorso è notificato alle altre parti personalmente e successivamente depositato con la prova dell'avvenuta notificazione »;

c) all'articolo 320, quarto comma, sono premesse le seguenti parole: « Nel caso previsto dall'articolo 316, secondo comma »;

d) all'articolo 371, quarto comma, le parole: « a norma dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « da depositare nel termine di quaranta giorni decorrente dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale ».

Art. 2.

*(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)*

1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, quarto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento delle informazioni di cui agli articoli 163, terzo comma, 167, 189, primo comma, numeri 1), 2) e 3), 281, 303, secondo comma, 342, primo comma, 366, primo comma, 414, 416, secondo e terzo comma, 473-bis.12 e 473-bis.13 del codice, ai fini dell'osservanza dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all'articolo 121 del codice »;

b) l'articolo 77 è abrogato;

c) all'articolo 123 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, dopo le parole: « L'ufficiale giudiziario » sono inserite le seguenti: « o l'avvocato »;

2) al secondo comma, le parole: « sull'originale della sentenza » sono sostituite dalle seguenti: « nel fascicolo informatico »;

d) all'articolo 196-*quater* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le regole tecniche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, e le relative specifiche tecniche in modo da assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma precedente ».

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

# 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 120 (ant.) del 31/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCLEDÌ 31 GENNAIO 2024  
120ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(986) Conversione in legge del decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico**

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SISLER](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

Con riguardo ai profili di interesse della Commissione giustizia segnala gli articoli 1 e 4, entrambi riguardanti la procedura concorsuale dell'amministrazione straordinaria, prevista per le grandi imprese commerciali insolventi e diretta a conservare il patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.

L'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, in materia di accesso all'amministrazione straordinaria da parte di società strategiche partecipate da amministrazioni pubbliche statali. La modifica introdotta dal decreto-legge consente, nei casi di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ai soci che detengano almeno il 30 per cento delle quote societarie di ottenere l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico, in caso di inerzia dell'organo amministrativo (in precedenza, tale facoltà era attribuita nel caso di amministrazioni partecipate dallo Stato, senza specificare se direttamente o anche indirettamente, e al solo socio pubblico detentore di una partecipazione di almeno il 30 per cento). La relazione illustrativa al provvedimento precisa che la modifica, che abilita qualsiasi socio, non solo pubblico ma anche privato, intende favorire la risoluzione dei conflitti endosocietari in ordine a decisioni che riguardano l'insolvenza e che incidono, in ragione delle rilevanti dimensioni dell'impresa (almeno 500 dipendenti) e degli indici di insolvenza (almeno 300 milioni di debiti), sulla continuità produttiva e sull'occupazione, privilegiando uno strumento - quello dell'amministrazione straordinaria immediata - che consente la continuità di esercizio e contempla modalità procedurali maggiormente ispirate alla conservazione, anche tramite la cessione dei compendi aziendali, piuttosto che alla liquidazione.

Al fine di evitare che gli ordinari strumenti previsti dal codice della crisi (decreto legislativo n. 14 del 2019) rimasti nella disponibilità degli organi di governo societario siano utilizzati a fini dilatori, ovvero per postergare l'accertamento dell'insolvenza e paralizzare l'iniziativa del socio di minoranza qualificata finalizzata all'ammissione all'amministrazione straordinaria, l'articolo 1 del decreto-legge prevede inoltre che, dalla data di presentazione dell'istanza, fino alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria o al passaggio in giudicato del provvedimento con cui il tribunale respinge la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza dei requisiti, non può essere chiesto l'avvio della composizione negoziata per la soluzione della crisi

d'impresa, né possono essere presentate o proseguite domande di accesso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 4 del decreto-legge introduce nel decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 il nuovo articolo 74-*bis*, recante la disciplina relativa alla prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura della fase liquidatoria delle procedure di amministrazione straordinaria.

Nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 74-*bis* prevede che nel caso in cui il Tribunale disponga la chiusura anticipata dell'amministrazione straordinaria, la chiusura anticipata non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il commissario straordinario mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

Il successivo comma 2 prevede che, nel caso di chiusura anticipata della procedura, il comitato di sorveglianza cessi dalle sue funzioni, e che le rinunce alle liti e le transazioni siano autorizzate dal giudice delegato. Il comma 3 reca la disciplina dell'accantonamento delle somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti mentre il comma 4 reca la disciplina delle somme ricevute dal commissario straordinario per effetto di provvedimenti definitivi; in ogni caso, il comma 5 precisa che, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti, non si fa luogo a riapertura della procedura.

Il comma 6 dispone che la chiusura della procedura non comporti la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari. Al comma 7 si prevede che, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il commissario straordinario chieda al Tribunale, che provvede con decreto, l'archiviazione della procedura di amministrazione straordinaria e la chiusura del conto vincolato. Il comma 8 dispone, infine, che entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il commissario straordinario chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), non avendo avuto il tempo di approfondire una materia molto tecnica, preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo viene approvata.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE ( [n. 109](#) )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore [SISLER](#) (FdI), relatore, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 dello schema di decreto, è composto da 41 commi, che modificano altrettanti articoli del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo n. 208 del 2021 (di seguito TUSMA).

Per i profili di competenza della Commissione Giustizia segnala i seguenti commi: i commi 20 e 21 modificano, rispettivamente, gli articoli 30 e 31 del TUSMA concernenti la tutela dei diritti fondamentali e il divieto di istigazione nei contenuti della programmazione. Nella formulazione vigente, il citato articolo 30 prevede che i servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi. Con le modifiche apportate dal provvedimento in esame, si prevede che, con apposito regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono definiti criteri vincolanti in modo da prevenire la violazione dei divieti prescritti.

I commi 23 e 24 modificano, rispettivamente, gli articoli 35 e 36 del TUSMA in materia di rettifica dei contenuti di telegiornali e giornali radio e comunicati degli organi pubblici. Con riferimento alle competenze della Commissione, si ricorda che ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e che i direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali

direttori responsabili.

Il comma 23, in particolare, sostituisce il comma 2 dell'articolo 35 TUSMA prevedendo che chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali dalla diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione, la diffusione di contenuti in rettifica, purché questi ultimi non diano luogo a responsabilità penali. La modifica introdotta specifica che possono dar luogo a istanza di rettifica anche la diffusione di immagini o dalla attribuzione di atti, pensieri, affermazioni o dichiarazioni contrari a verità;

I commi 25 e 26 modificano, rispettivamente, gli articoli 37 e 38 del TUSMA, in materia di tutela dei minori nella programmazione audiovisiva e in materia di vigilanza e sanzioni a tutela dei minori. In particolare, con le modifiche introdotte, i fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati a dotarsi di un Codice di autoregolamentazione a tutela dei minori (articolo 37, comma 6). Ai sensi dell'articolo 38, in caso di inosservanza dei divieti nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori si applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000 nonché - come specificato dalla modifica al comma 3 - la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione. Al riguardo, si ricorda che il comma 4 dell'articolo 38 prevede, a legislazione vigente, che le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di osservazioni non ostative.

Intervengono per dichiarare il voto di astensione a nome dei rispettivi Gruppi, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) e i senatori [VERINI](#) (PD-IDP) e [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE).

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni non ostative viene approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario**

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice, senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), illustra i provvedimenti in titolo.

Il disegno di legge n. 558 si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 prevede l'istituzione di una Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico. L'articolo 2 stabilisce che il deposito telematico dei documenti e degli atti processuali nella Piattaforma debba avvenire mediante il loro caricamento secondo la modalità di upload, nel rispetto della normativa anche di natura regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (comma 1). I documenti e gli atti da depositare devono essere firmati digitalmente (comma 2). Ai sensi dell'articolo 3, il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui la Piattaforma genera la ricevuta di avvenuta consegna indicante la data e l'ora del caricamento dei documenti e degli atti processuali. In caso di esito negativo il sistema provvede a generare un messaggio di mancata consegna. L'articolo 4 demanda ad un Tavolo tecnico, da istituirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) e composto dai rappresentanti del Ministero della giustizia, dell'Avvocatura, delle associazioni forensi e della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, la redazione - entro sessanta giorni dal suo insediamento - di un Piano di azione integrato per il monitoraggio dell'attività finalizzata all'unificazione dei processi telematici (commi 1 e 2). L'articolo 5 prevede infine che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A differenza del congiunto Atto Senato 558, il disegno di legge n. 766 reca un ambito di applicazione più limitato, intervenendo infatti, soltanto sulla disciplina del processo civile telematico.

Più nel dettaglio l'articolo 1 apporta una serie di modifiche al codice di procedura civile. In particolare il comma 1, lettera *a*), abroga l'articolo 169 del codice di procedura civile, il quale prevede la facoltà di ciascuna parte di richiedere al giudice l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo di parte. La lettera *b*) reca una duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale, previsto dall'articolo 288 del codice di procedura civile. Viene introdotto nel procedimento una sorta di contraddittorio eventuale, con alleggerimento degli oneri di notifica a carico della parte che subisce incolpevolmente l'onere della proposizione dell'istanza. Una volta depositata l'istanza, questa viene notificata a cura della cancelleria alle (sole) altre parti costituite, mentre l'onere di notifica a cura di parte è conservato solo nel caso di deposito ultra-annuale dell'istanza, laddove le notifiche vanno eseguite alle altre parti personalmente. Le altre parti hanno la facoltà di opporsi alla correzione, depositando memorie entro cinque giorni dalla notificazione e, all'esito, il giudice provvede de plano. La lettera *c*) interviene sull'articolo 320 del codice di procedura civile. Tale modifica - come precisa la relazione di accompagnamento del disegno di legge - "si rende necessaria in quanto, a far data dal 30 giugno 2023, è in vigore l'obbligo di deposito telematico anche dinanzi al giudice di pace. Da quel momento la facoltà di ritiro del fascicolo di parte non sarà più possibile, salvo il caso della domanda introdotta a verbale dalla parte non assistita dal difensore, ex articolo 316, secondo comma, del codice di procedura civile". Ed ancora la lettera *d*) modifica l'articolo 371 del codice di procedura civile prevedendo che il controricorso in risposta al ricorso incidentale per cassazione debba essere depositato nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla data di deposito del controricorso contenente il ricorso incidentale.

L'articolo 2 reca poi modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Nel dettaglio l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), interviene sull'articolo 46, quarto comma, delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che con decreto del Ministro della giustizia (da adottarsi sentiti il CSM e il CNF) siano definiti i modelli degli atti giudiziari, con la strutturazione di apposite sezioni per l'inserimento di una serie di informazioni indicate mediante puntuale rinvio alle disposizioni del codice di rito. Il disegno di legge si propone in tal modo di assicurare, attraverso i suddetti modelli, l'osservanza del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali. L'articolo 2, comma 1, lettera *c*), modifica l'articolo 123 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile prevedendo che anche l'avvocato sia soggetto abilitato alle notifiche nell'ambito del processo civile. La lettera *d*), demanda a successivi decreti ministeriali da adottarsi di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali l'aggiornamento delle regole e delle specifiche tecniche al fine di assicurare la piena operatività del principio di non discriminazione sancito dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 910/2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, consentendo in particolare il deposito di documenti informatici contenenti riproduzioni audio e video e negli altri formati previsti dalle Linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.

Strettamente collegata alla modifica testé illustrata è l'abrogazione - contenuta nell'articolo 2, lettera *b*) - dell'articolo 77 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, il quale detta le modalità della presentazione dell'istanza di ritiro del fascicolo e di emissione del provvedimento del giudice.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), intervenendo incidentalmente, chiede la possibilità di poter svolgere un approfondimento istruttorio su un tema di grande interesse per tutto il settore della giustizia, come di recente ricordato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario in più sedi. Oltre ad approfondimenti relativi alla migliore formulazione normativa, sarebbe opportuno che la Commissione svolgesse anche un'istruttoria per individuare le migliori soluzioni da un punto di vista organizzativo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritiene a sua volta indispensabile un'istruttoria sui provvedimenti in

esame, sottolineando come il disegno di legge AS 558 sia rivolto a tutti i settori processuali, indicando quale soluzione la istituzione di una piattaforma unica. La soluzione individuata, tuttavia, pone alcune criticità nel settore civile che necessitano di un approfondimento, con particolare riferimento alla domiciliazione digitale e delle problematiche tecniche ad essa connesse.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritiene a sua volta opportuno un approfondimento istruttorio in considerazione del fatto che l'informatizzazione della giustizia rappresenta uno dei temi di più grande interesse per l'avvocatura così come per la magistratura, e in generale per tutti gli operatori del diritto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che nel prossimo Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in sede di programmazione dei lavori, saranno definiti il perimetro e le modalità delle audizioni e degli approfondimenti richiesti dai commissari.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"**, approvato dalla Camera dei deputati

**(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#) preso atto che non vi sono interventi in discussione generale, rinvia il seguito della discussione congiunta.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge AS 995, recante: "Ratifica del protocollo Italia-Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria", già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 122 (ant.) del 07/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024  
122ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale**

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdl), relatore, illustra il provvedimento in titolo che reca la conversione del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, che introduce disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Il decreto-legge si compone di 6 articoli. In particolare l'articolo 1 detta norme per il prolungamento delle operazioni di votazione dell'anno 2024 e specificamente per il contemporaneo svolgimento delle elezioni europee, regionali e amministrative; l'articolo 2 reca norme in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale; l'articolo 3 reca modifiche alle norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia e relativa denominazione; l'articolo 4 contiene disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale, prevedendo in particolare l'innalzamento del limite da due a tre mandati per gli enti che si collocano nella fascia demografica da 5.001 a 15.000 abitanti, ed eliminando, al contempo, ogni limite di mandato per i comuni fino a 5.000 abitanti.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione giustizia segnala il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge che dispone l'adozione di un regolamento governativo al fine di aggiornare il «Regolamento anagrafico della popolazione residente» (decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989) alle innovazioni conseguenti all'introduzione del censimento permanente e all'evoluzione delle tecniche e delle fonti informative disponibili. Il regolamento è adottato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT.

Il regolamento anagrafico - come è noto - disciplina le modalità di gestione e gli adempimenti connessi alla tenuta dell'anagrafe della popolazione residente quali la registrazione anagrafica, le iscrizioni, mutazioni e cancellazioni anagrafiche, nonché la formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero; il regolamento disciplina altresì gli adempimenti topografici ed ecografici e le revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti ed altri adempimenti statistici.

Per quanto di competenza non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di

parere risulta approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati**

**(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 23 gennaio.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) ritiene importante l'istituzione della Commissione di inchiesta in quanto le vicende accadute presso la Comunità "Il Forteto" rappresentano episodi di violenza fisica e psicologica nei riguardi dei minori gravissimi, peraltro perpetrati per un lungo periodo. È fondamentale, pertanto, nell'interesse della collettività, ricercare la verità storica su quei fatti al fine di individuare le criticità che hanno impedito di fermare per tempo le violenze, nonché per evitare che in futuro possano verificarsi di nuovo situazioni analoghe.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare l'orientamento favorevole del suo Gruppo all'istituzione della Commissione, ricorda che, nonostante il grande lavoro svolto nella passata legislatura dalla medesima Commissione a Presidenza del Gruppo 5 Stelle, non si è riusciti tuttavia, a causa della fine anticipata della legislatura, ad approvare la relazione finale. Auspica pertanto che in questa legislatura si possa portare a compimento e ulteriormente approfondire il lavoro svolto nella precedente. A nome del suo Gruppo si dichiara dunque disponibile a rinunciare alla presentazione di emendamenti per agevolare l'istituzione della Commissione.

Anche il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) annuncia, a nome del suo Gruppo, la disponibilità a non presentare emendamenti.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE rinuncia alla replica.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, rinunciando alla replica, propone di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il disegno di legge n. 867, già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione conviene sulla proposta della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) fissa pertanto il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per martedì 13 febbraio alle ore 12.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

**(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario**

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono ancora iscritti a intervenire in discussione generale, fa presente che nell'ufficio di Presidenza che si terrà al termine della seduta saranno programmate le eventuali audizioni per approfondire i temi connessi ai due provvedimenti in discussione.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ( n. 102 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 dicembre 2023.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Zanettin, relatore, se sia nelle condizioni di avanzare una proposta di parere sul provvedimento in titolo.

Il relatore, senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), fa presente che alla Camera dei deputati il parere è già stato espresso senza alcuna osservazione. Lui riterrebbe utile invece avanzare una proposta alla Commissione, che tuttavia si riserva di formalizzare per la settimana prossima, per suggerire al Governo alcune modifiche di *drafting* relative all'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001, su cui interviene l'articolo 7 dello schema di decreto.

In considerazione della proposta del relatore, il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) chiede a quest'ultimo un approfondimento su alcuni temi emersi nel dibattito dottrinale, come ad esempio quello della cosiddetta *discovery*, in quanto la norma contenuta nello schema di decreto rischia di allungare i tempi che la riforma Cartabia si era proposta invece di accelerare. Sarà sua cura sottoporre all'attenzione del relatore le eventuali osservazioni da inserire nel parere, ove lo ritenga.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE non ha obiezioni all'approvazione del parere nella prossima settimana, all'esito degli ulteriori approfondimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ( [n. 107](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ( [n. 110](#) )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Rinvio del seguito dell'esame)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE, in considerazione della necessità di operare ancora alcuni approfondimenti sul testo, chiede alla Commissione di poter rinviare l'espressione del parere alle sedute della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,35.*

## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 140 (pom.) del 03/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2024  
140ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Ernesto Belisario, esperto di intelligenza artificiale.*

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 14,50*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un avvocato esperto di intelligenza artificiale**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 26 marzo.

Il PRESIDENTE, nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Ernesto Belisario.

Interviene l'avvocato BELISARIO, esperto di intelligenza artificiale.

Interviene, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), al quale replica l'avvocato BELISARIO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato Belisario e rinvia il seguito della procedura informativa.

**IN SEDE REFERENTE**

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 marzo.

Il vice ministro SISTO, anche alla luce del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 26 marzo, ritiene opportuno un ulteriore approfondimento in relazione alla possibilità di riformulare l'emendamento della relatrice 2.100. Infatti, fermo restando il cosiddetto doppio binario previsto per i reati associativi, in cui ad opinione del Governo sono ricompresi anche i reati di terrorismo, appare opportuno svolgere ulteriori interlocuzioni per la presentazione di una riformulazione meditata, né riduttiva né ampliativa, che intervenga sia sul codice di procedura penale che sull'articolo 13 del decreto legge n. 152 del 1991: trattandosi di una materia particolarmente delicata è necessario procedere con il massimo grado di approfondimento.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), prendendo atto che il Governo ha ritenuto di accogliere le critiche

avanzate dal suo Gruppo circa la possibile esclusione dei reati di terrorismo dalla disciplina più rigorosa prevista per le intercettazioni nel caso di reati di criminalità organizzata, fa presente che il Governo ben più opportunamente avrebbe dovuto svolgere gli approfondimenti prima della presentazione di un testo di modifica.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nell'apprezzare l'ampio spirito collaborativo registrato anche nel dibattito in Commissione, auspica che le riformulazioni anticipate dal Governo possano essere sottoposte ai commissari in tempo utile per un loro esame.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che proprio la possibilità di approfondire tutti gli aspetti tecnici rappresenti la ricchezza del dibattito e dell'esame in Commissione; coerentemente, pertanto, il Governo e la maggioranza hanno richiesto un supplemento di riflessione rispetto a una problematica di particolare importanza sollevata dalle opposizioni. Con riferimento all'organizzazione dei lavori della Commissione, rassicura che eventuali riformulazioni saranno rese disponibili per i commissari con tempi congrui.

Il senatore [BERRINO](#) (FdI), pur ritenendo che i reati di terrorismo potessero considerarsi ricompresi nel richiamo generale ai reati di natura associativa, prende atto con favore dell'apertura del Governo al dialogo per la definizione di ulteriori integrazioni alla luce del dibattito svolto in Commissione, diretto proprio a meglio definire ed approfondire i contenuti dei diversi provvedimenti.

Il vice ministro SISTO fa presente che per costante giurisprudenza nei reati di criminalità organizzata sono già ricompresi i reati di terrorismo. Lo sforzo del Governo, tuttavia, è diretto ad andare oltre la chiarezza del dettato interpretativo al fine di fugare ogni possibile dubbio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

In sede di discussione generale interviene la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che si dichiara favorevole agli interventi proposti con il disegno di legge, che rappresentano una prosecuzione delle innovazioni introdotte con la legge 21 aprile 2023, n. 49, sull'equo compenso. In particolare, la previsione di riconoscere efficacia esecutiva ai pareri di congruità emessi dagli ordini professionali costituisce una estensione ulteriore dei principi di cui alla legge citata, nonché un potenziale strumento deflattivo del contenzioso. Sottolinea tuttavia che la previsione del foro competente per i procedimenti di opposizione, individuato dal disegno di legge nel foro dell'ordine professionale che ha emesso il parere di congruità, suscita qualche perplessità in quanto i diritti del cliente verrebbero lesi nella competenza già radicata del foro generale. Invita pertanto il relatore ed i commissari ad una riflessione sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(558) SILVESTRONI e altri. - Istituzione della Piattaforma unica per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario**

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Seguito della discussione congiunta. Disgiunzione del seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di Presidenza del 26 marzo scorso il Capogruppo di Fratelli d'Italia, senatore Berrino, ha chiesto la possibilità di disgiungere l'esame dei disegni di legge, in quanto la proposta n. 558 ha un contenuto più ampio e deve essere esaminata sotto il profilo tecnico in un ambito più complessivo riguardante la digitalizzazione dei procedimenti giurisdizionali. Chiede pertanto alla relatrice, senatrice Stefani, se concorda con la disgiunzione.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) si dichiara favorevole alla disgiunzione.

La Commissione conviene sulla disgiunzione dei provvedimenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [RAPANI](#) (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si compone di 13 articoli e reca disposizioni per la regolamentazione delle competizioni videoludiche, ovvero i tornei, i circuiti competitivi ovvero le competizioni strutturate in modo simile in cui singoli giocatori o squadre praticano attività di *videogaming*, in presenza o a distanza. Infatti, grazie allo sviluppo della tecnologia, sempre più spesso i fruitori dei videogiochi non si limitano più ad un uso individuale degli stessi, bensì partecipano a vere e proprie gare, talvolta di livello internazionale.

Più nel dettaglio, l'articolo 1 enuncia l'oggetto e la finalità del progetto di legge; l'articolo 2 reca le definizioni rilevanti per il provvedimento, a partire da quelle di videogioco (inteso quale opera dell'ingegno complessa dotata di creatività e tutelabile sia nel suo complesso che nelle sue singole componenti), di attività e di competizioni videoludiche. L'articolo 3 distingue le competizioni videoludiche in competizioni in persona, competizioni a distanza, competizioni in Italia e competizioni transnazionali. Gli articoli 5 e 6 prevedono a carico dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche in Italia, anche collegate tra loro, in presenza o a distanza, con premi dal valore superiore a 2.500 euro, l'obbligo di registrazione presso la piattaforma telematica tenuta dal Ministero della cultura e di comunicare l'organizzazione di ogni singola competizione. L'articolo 7 dispone che ai premi nelle competizioni videoludiche si applichi la disciplina in materia di ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con aliquota nella misura del 20 per cento. L'articolo 8 disciplina l'inquadramento lavorativo dei giocatori e degli operatori videoludici. L'articolo 9 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 non si applicano alle competizioni videoludiche transnazionali a distanza. L'articolo 11 prevede che le competizioni videoludiche siano comprese tra gli eventi culturali e sportivi per i quali è possibile ottenere un visto temporaneo per l'ingresso in Italia e nell'area Schengen allo scopo di partecipare a eventi sportivi o culturali, per un soggiorno della durata massima di novanta giorni ogni centottanta giorni. L'articolo 13, recante le disposizioni finali, prevede che le competizioni videoludiche svolte in conformità alle disposizioni del disegno di legge sono escluse dall'applicazione della disciplina sulle attività di giuoco (di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496) e della disciplina sui concorsi e operazioni a premio (di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430).

Di interesse in relazione alle competenze della Commissione risultano essere in particolare gli articoli 4, 10 e 12.

L'articolo 4 introduce infatti specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori. Nello specifico, si dispone che la partecipazione alle competizioni videoludiche non è consentita ai minori di anni dodici e che i minori di anni quattordici possono partecipare soltanto a competizioni che non prevedano premi in denaro o altre utilità, previa autorizzazione dei genitori o di chi eserciti la potestà genitoriale. Quanto ai minori che abbiano compiuto quattordici anni o sedici, essi possono partecipare a competizioni videoludiche che prevedono premi in denaro o altre utilità per un valore massimo, rispettivamente, di euro 2.500 e di euro 5.000, previa autorizzazione dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso, la partecipazione a competizioni videoludiche è consentita ai minori di anni sedici previa autorizzazione del titolare della potestà genitoriale, che deve essere informato delle condizioni di partecipazione, dei premi in palio nella competizione e dei videogiochi utilizzati per lo svolgimento della competizione medesima, nonché della loro classificazione.

L'articolo 10 dispone che nelle competizioni videoludiche è ammessa esclusivamente la scommessa sulla vittoria dei partecipanti e vieta ai giocatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche di scommettere, anche per il tramite di terze persone; la violazione del citato divieto comporta l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per la durata di un anno.

L'organo competente all'adozione del provvedimento di inibizione è l'Ufficio presso il Ministero della Cultura individuato per l'attuazione della legge dall'articolo 5. In proposito sottolinea che sarebbe opportuno valutare l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5,

comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione».

L'articolo 12 reca infine le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi contenuti nel disegno di legge. In particolare: chiunque organizza una competizione videoludica senza la registrazione è soggetto ad una multa pari al 10 per cento del valore massimo dei premi previsti; chiunque violi l'articolo 4 (partecipazione di minori di anni 12 a competizioni videoludiche ovvero partecipazione di minori che abbiano compiuto 14 anni senza l'autorizzazione dei genitori) è soggetto, rispettivamente, a una multa da 1.000 a 5.000 euro e ad una multa pari al 30 per cento del valore massimo dei premi previsti. Al riguardo ritiene che sarebbe opportuno definire meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni: la dizione «chiunque» utilizzata nel disegno di legge potrebbe infatti in astratto riferirsi anche agli stessi soggetti minori. Osserva inoltre che la multa rappresenta la pena prevista per i delitti; occorre pertanto valutare se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e conseguentemente sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

Il [PRESIDENTE](#) dà mandato al relatore di elaborare una proposta di parere per la seduta già convocata nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30*

## 1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 9 APRILE 2024

142ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito dell'esame del testo ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga brevemente l'iter del disegno di legge. Invita quindi il relatore ad illustrare anche i profili di competenza della Commissione con riferimento agli emendamenti.

Il relatore [RAPANI](#) (FdI) precisa che è ancora in corso l'attività istruttoria sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito. Domanda pertanto un breve differimento dell'esame del provvedimento.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti, parere contrario con osservazioni sull'emendamento 3.0.2 )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'iter del provvedimento, ricordando che il Governo si era riservato un approfondimento sui contenuti su un emendamento relativo alla modifica della legge n. 242 del 2016 sulla coltivazione della canapa, con particolare riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Il sottosegretario DEL MASTRO precisa che, all'esito dell'attività istruttoria svolta, non vi sono osservazioni da formulare.

Il relatore [SALLEMI](#) (FdI), preso atto di quanto riferito dal rappresentante del Governo, dà quindi lettura di una proposta di parere non ostativo sul testo, nonché in parte non ostativo e in parte contrario sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, la predetta proposta di parere viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti ed approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), nel riepilogare l'iter del disegno di legge, chiede alla relatrice Stefani e al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti presentati al disegno di legge, nonché sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.100.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) dà quindi lettura di una nuova riformulazione dell'emendamento 2.100 (2.100 (testo 2), pubblicato in allegato), volta a realizzare un più efficace coordinamento con la disciplina di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991 con riferimento alla criminalità organizzata ed ai reati di terrorismo, anche internazionale.

Il sottosegretario DEL MASTRO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la nuova formulazione dell'emendamento 2.100 sembra recepire molte delle osservazioni formulate dalle forze politiche di opposizione.

Ribadisce tuttavia la propria disponibilità a concedere ai Gruppi il tempo necessario per eventuali valutazioni di merito sulla proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel ringraziare la Presidenza per la disponibilità mostrata, domanda di non procedere alle votazioni nella presente seduta, al fine di compiere i necessari approfondimenti sull'emendamento 2.100 (testo 2).

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Propone quindi di fissare per mercoledì 17 aprile, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato**

**(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione**

**(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

**(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione**

**(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che alla scadenza del termine, fissato originariamente per il 25 ottobre 2023 e successivamente rinviato all'8 novembre, erano stati presentati 93 emendamenti al disegno di legge n.466, assunto quale testo base per il prosieguo dei lavori. Successivamente, nella seduta del 27 febbraio 2024 la Commissione aveva deliberato, accogliendo una richiesta del rappresentante del Governo, una riapertura del termine, fissato per il 13 marzo e successivamente prorogato al 5 aprile, alle ore 12. Alla scadenza di tale ultimo termine, risultano quindi presentati ulteriori 47 emendamenti (pubblicati in allegato).

Informa inoltre la Commissione che il senatore Berrino ha comunicato di ritirare l'emendamento 6.100.

Conclude osservando che l'illustrazione degli emendamenti potrebbe aver luogo nelle ulteriori due sedute già convocate nella presente settimana, onde poter procedere alle votazioni a partire dalla settimana successiva.

Sull'ipotesi da ultimo formulata dalla Presidente si svolge quindi un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore [BERRINO](#) (FdI), il [PRESIDENTE](#) e il senatore [VERINI](#) (PD-IDP).

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(766) Ada LOPREIATO. - Modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione aveva deliberato, nella seduta del 3 aprile scorso, di disgiungere l'esame del disegno di legge in titolo da quello del disegno di legge n. 558. Poiché sul disegno di legge, illustrato nella seduta del 31 gennaio non sono state avanzate proposte di approfondimento istruttorio, invita i senatori ad intervenire, già nelle prossime sedute, in discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 3.0.2, che modifica la legge n. 242 del 2016 sulla produzione della canapa, su cui il parere è contrario in particolare con riferimento al comma 1, lettera d), numero 4), in quanto sottrae dall'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti, D.P.R. n. 309 del 1990, i semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti e preparati da esse derivati e gli oli, in assenza di un coordinamento con quanto previsto dal citato D.P.R. n. 309 del 1990 nonché in contrasto con quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.

#### **EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [932](#)

Art. 2

#### **2.100 (testo 2)**

La Relatrice

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione»;*

*b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "articolo 267" sono inserite le seguenti: ", comma 1"; b) al comma 2, dopo le parole: "di cui al comma 1," sono inserite le seguenti: "in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale".*

#### **EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE**

N. [466](#)

Art. 1

#### **1.100**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b)*

telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge.»

### **1.101**

Il Relatore

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a bis) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

"*Articolo 3-bis. - (Delega di funzioni) - 1.* La delega delle funzioni di controllo da parte del direttore o del vicedirettore responsabile, ove non espressamente esclusa, è ammessa, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato, alle seguenti condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto avente data certa;
- b) che delegati siano uno o più giornalisti professionisti che posseggano tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega sia accettata per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni di controllo trasferite.»

### **1.102**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: "gratuitamente e senza commento, senza risposta e senza titolo".*

### **1.103**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo».*

### **1.104**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» comma 5, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «dieci»*

### **1.105**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **1.106**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sopprimere le parole da: "e condanna" fino alla fine del periodo.*

### **1.107**

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», al comma 8 sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro».*

### **1.108**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lett. b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 12.000 euro».*

**1.109**

Il Relatore

*All'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 10, sostituire le parole: «32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177», con le seguenti: «35 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 208»*

**1.110**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa. Nel caso in cui sia stata pubblicata la rettifica o la smentita ai sensi dell'articolo 8 il risarcimento del danno non è dovuto.»*

**1.111**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», sostituire le parole: «quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione» con le seguenti: «e della rilevanza del mezzo di comunicazione».*

**1.112**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, sopprimere le parole: «dell'effetto riparatorio».*

**1.113**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lett. c), capoverso «Art.11-bis», aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella determinazione del danno il giudice tiene prioritariamente conto della capacità reddituale del convenuto.».*

**1.114**

Il Relatore

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «multa da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «multe da euro 5.000 a euro 15.000»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato si applica la pena della multa da euro 10.000 a euro 30.000»;*

c) *dopo il comma 2 inserire il seguente:*

*«2-bis. Se il fatto determinato è falso, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 15.000 a euro 60.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni e della multa da euro 30.000 a euro 90.000»;*

d) *al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Quando ricorre l'ipotesi di cui al comma 2, terzo periodo, la condanna importa in ogni caso l'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da due mesi e a due anni.»;*

e) *al comma 4, sostituire le parole: «L'autore dell'offesa» con le seguenti: «L'autore della pubblicazione», e dopo le parole: «all'articolo» aggiungere le seguenti: «57 e»;*

f) *al comma 4 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'autore della pubblicazione è altresì non punibile quando ha chiesto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, terzo periodo, la pubblicazione della rettifica o della smentita richiesta dalla parte offesa e la pubblicazione sia stata rifiutata».*

#### **1.115**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1 sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 6.000 euro»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della multa da a 3.000 a 8.000 euro»;*

c) *al comma 2 sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 6.000 a 20.000»;*

d) *al comma 3 dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,»;*

e) *sopprimere il comma 5.*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 2, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo comma sostituire le parole: «euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «euro 1.000 a euro 3.000»;*

b) *al secondo comma sostituire le parole: «fino a euro 15.000» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 6.000».*

#### **1.116**

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 4.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro" con le seguenti: "fino a 8.000 euro».*

#### **1.117**

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «"da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «fino a 5.000 euro»;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

#### **1.118**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 3.*

#### **1.119**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3, dopo le parole: «del medesimo codice» inserire le seguenti: «in relazione alle condotte di cui al comma 2,».*

#### **1.120**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:*

«idonee a riparare l'offesa».

### 1.121

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 162-ter del codice penale.»*

### 1.122

Il Relatore

*Dopo la lettera e) inserire la seguente:*

*«e-bis) dopo l'articolo 13 inserire il seguente:*

*"Articolo 13-bis. ( Diffusione di notizie false con il mezzo della stampa).*

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 120.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Alla condanna consegue la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale nonché la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da tre mesi a tre anni.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 6.»

Art. 2

### 2.100

Il Relatore

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo comma apportare le seguenti modificazioni:*

*1) sopprimere la parola: «Fatta»;*

*2) sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se» con le seguenti: «il quale»;*

*3) sostituire le parole da: «con la pubblicazione» fino alla fine del comma con le seguenti: «con il mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita di un terzo. Nel caso di delega delle funzioni di controllo di cui al primo comma, le disposizioni precedenti si applicano al soggetto delegato. Il direttore o il vicedirettore responsabile che, per colpa grave, omette di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni di controllo trasferite è punito con la pena prevista per il reato commesso, diminuita di un terzo, se il reato è stato reso possibile dall'inosservanza dell'obbligo di vigilanza.»;*

*b) sopprimere il terzo e il quarto comma*

### 2.101

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: "Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nei casi in cui omette di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati, risponde a titolo di colpa grave.»*

## 2.102

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 57», primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: «Fatta salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione, e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, risponde a titolo di colpa nei casi in cui omette per grave e inescusabile negligenza di esercitare sul contenuto del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o del prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, da lui diretto, il controllo necessario a impedire che con la pubblicazione, la trasmissione o la messa in rete siano commessi reati.»*

## 2.103

[Scalfarotto](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 379-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale).

Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione, rispettivamente, da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

*b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 684 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "o a guisa d'informazione» sono sostituite dalle seguenti: «o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

## 2.104

Il Relatore

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al primo comma sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000.» con le seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000.»;*

2) *al secondo comma sostituire la parola: «15.000" con seguenti: «8.000. Se il fatto determinato è falso, la pena è della multa fino a euro 10.000.»;*

3) *sostituire il terzo comma con il seguente: «Se l'offesa è arrecata con qualsiasi mezzo di pubblicità diverso da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero in atto pubblico, la pena è della multa fino a euro 12.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato la pena è della multa da euro 3.000 a euro 15.000. Se il fatto determinato è falso la pena è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 5.000 a euro 20.000.»;*

4) *dopo il terzo comma aggiungere il seguente*: «Quando, nell'ipotesi di cui al terzo comma, l'offesa consiste nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di un fatto determinato falso costituente reato, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 10.000 a euro 30.000.».

**2.105**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 2, capoverso, sostituire il primo e il secondo comma con il seguente*: "Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, attribuendo condotte e fatti determinati falsi e lesivi della reputazione, è punito con la multa fino a euro 10.000."

**2.106**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni*:

a) *al primo comma sostituire le parole* «"da euro 3.000 a euro 10.000» *con le seguenti*: «fino a euro 5000»;

b) *al secondo comma sostituire le parole*: «fino a euro 15.000» *con le seguenti*: «fino a euro 10.000».

**2.107**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 2, capoverso, primo comma sostituire le parole*: "da euro 3.000 a euro 10.000" *con le seguenti*: "fino a euro 5.000".

**2.108**

[Nicita](#), [Malpezzi](#), [Verducci](#), [Verini](#), [D'Elia](#)

*Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma*:

"Chiunque offende pubblicamente un gruppo di persone per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punibile con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a 6.000. La stessa pena si applica se l'offesa è commessa contro una persona o un gruppo di persone per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, o sulla disabilità."

**2.109**

Il Relatore

*Dopo il comma 2 inserire il seguente*:

«2-bis. Dopo l'articolo 595 del codice penale è inserito il seguente:

"Articolo 595-bis. (*Diffusione di notizie false con mezzi di pubblicità o in atti pubblici*)

1. Chiunque, con condotte reiterate e coordinate, preordinate ad arrecare un grave pregiudizio all'altrui reputazione, attribuisce a taluno con mezzi di pubblicità diversi da quelli indicati all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 ovvero in atti pubblici, fatti che sa essere anche in parte falsi, è punito, se l'evento si verifica, con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000.

2. Quando le condotte di cui al primo comma consistono nell'attribuzione, a taluno che si sa innocente, di fatti costituenti reato, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

3. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.»

**2.0.100**

Il Relatore

*Dopo l'articolo inserire il seguente*:

«Art. 2-bis.

(*Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa*)

1. All'articolo 604 bis del codice penale inserire, in fine, il seguente comma: «Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento sono commessi col mezzo della stampa.»

Art. 3

**3.100**

Il Relatore

*Sopprimere l'articolo.*

**3.101**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. L'interessato, in caso di immotivato rifiuto o di omessa cancellazione dei contenuti o dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei medesimi contenuti e dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione.»*

**3.102**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 2 dopo le parole: «in caso di" inserire la seguente: "immotivato».*

**3.103**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*

**3.104**

[Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 132, comma 1, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "sei";
- b) dopo l'articolo 165 è inserito il seguente:

«Art. 165-bis. - (Illeciti per finalità giornalistiche) - 1. In caso di diffusione o comunicazione di dati per le finalità di cui all'articolo 136, in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e dell'articolo 137 ovvero delle regole deontologiche adottate ai sensi dell'articolo 139, comma 1, si applica la sanzione amministrativa della pubblicazione, per intero o per estratto, della decisione che accerta la violazione, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione, nella testata attraverso la quale è stata commessa la violazione nonché, ove ritenuto necessario, anche in altre testate. La pubblicazione è effettuata, secondo le modalità indicate dall'ordinanza del giudice, a spese dei responsabili.

2. Il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'ordine dei giornalisti, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Garante trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti l'ordinanza di cui al comma 1 per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari».

Art. 4

**4.100**

Il Relatore

*Sopprimere l'articolo.*

**4.101**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 3, sostituire le parole: «entro le successive ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo»;*

*b) al comma 4 sostituire le parole: «entro ventiquattro ore» con le seguenti: «senza ritardo».*

#### **4.102**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», comma 6, primo periodo, sostituire la parola «può» con le seguenti: «nonché il prestatore possono»*

#### **4.103**

[Martella](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «fino a 10.000 euro»;*

*b) al comma 10, sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «fino a 15.000 euro».*

Art. 5

#### **5.100**

Il Relatore

*Al comma 1, sopprimere le parole «professionista o pubblicitista».*

Art. 6

#### **6.100**

Il Relatore

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è sostituito con il seguente: "3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda. Il giudice può, altresì, condannare il querelante al pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000 in favore della cassa delle ammende".»

#### **6.101**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Martella](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «3-bis. Nei casi in cui si procede per i reati di cui all'articolo 57 del codice penale le disposizioni del comma 3 si applicano anche quando il fatto non costituisce reato.»

Art. 7

#### **7.100**

Il Relatore

*Sopprimere l'articolo.*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 146 (ant.) del 17/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 17 APRILE 2024  
146ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), ricorda che nella seduta dell'11 aprile scorso si era dato conto degli emendamenti presentati al testo del disegno di legge.

Invita pertanto i presentatori ad illustrare le rispettive proposte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), richiamando le osservazioni da lei svolte nella seduta del 19 marzo, osserva che le proposte emendative presentate dalla sua parte politica mirano a far sì che la circostanza aggravante dello sciacallaggio possieda i necessari requisiti di tipicità, allo scopo di fugare possibili dubbi interpretativi.

Con riferimento, invece, alla possibilità di problematiche in relazione al principio di certezza della normativa penale, nonché al principio di uguaglianza (in quanto il legare la citata circostanza alla deliberazione dello stato di emergenza, ovvero ad una deliberazione del Consiglio dei Ministri, potrebbe far dipendere l'applicabilità della sanzione da un provvedimento di carattere politico-amministrativo del Governo), rileva che non sono stati presentati emendamenti sul punto in quanto, a seguito di approfondimenti successivamente effettuati, il disegno di legge sembra comunque porsi in linea con precedenti normative di natura emergenziale (come ad esempio la legge n. 126 del 2008, ed il decreto-legge n.172 dello stesso anno), nonché rispettare il requisito di proporzione tra ragionevolezza dell'intervento e offensività della condotta sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2010.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) precisa che gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico si propongono innanzitutto di perimetrare la fattispecie in esame al fine di evitare possibili difficoltà interpretative.

E' poi prevista la soppressione del terzo comma dell'unico articolo del provvedimento. Ciò in quanto l'incremento di pena ivi previsto non appare giustificato da ragioni concrete e riflette, altresì, l'orientamento politico contraddittorio della maggioranza e del Governo volto da un lato ad alleggerire le pene previste per i reati contro la Pubblica amministrazione e, dall'altro, ad incrementarle riguardo ad altre fattispecie senza comprensibili ragioni.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento 1.3, di cui preannuncia la presentazione in un testo corretto.

La proposta, in particolare, ha lo scopo di estendere l'applicazione della fattispecie a tutti gli eventi catastrofali (ricomprendendo pertanto non solo gli eventi calamitosi ma anche, ad esempio, l'incendio di uno stabile).

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria**

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PETRENGA](#) (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazione (pubblicata in allegato).

Poiché nessuno chiede di intervenire, la proposta di parere favorevole con osservazione della relatrice viene, previa verifica del numero legale, posta ai voti e approvata dalla Commissione.

**(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere favorevole con osservazioni. Seguito dell'esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il [PRESIDENTE](#), in sostituzione del relatore Rapani, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni e gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 970 segnalando come di interesse rispetto alle competenze della Commissione le seguenti proposte: emendamenti riferiti all'articolo 4, che introduce specifiche disposizioni a salvaguardia dei minori: emendamenti 4.1 e 4.2 (che incrementano il limite di età al di sotto del quale non è consentita ai minori la partecipazione a competizioni videoludiche); emendamento 4.3 (che elimina il riferimento al valore massimo dei premi previsto per le competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamento 4.4 (che pone il divieto di profilazione e scambio di informazioni tra giocatori nel caso di competizioni a cui partecipano i minori con più di sedici anni); emendamenti 4.5, 4.6 e 4.8 (che introducono specifici divieti ed obblighi per gli editori videoludici); emendamento 5.2, riferito all'Ufficio competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche di cui all'articolo 5, comma 5, diretto a uniformare la denominazione all'interno del disegno di legge, come suggerito nella relazione sul testo svolta in Commissione giustizia nella seduta del 3 aprile; emendamento 10.1 che estende il divieto di scommettere, anche per il tramite di terze persone, anche agli organizzatori che abbiano partecipato ad almeno due competizioni videoludiche; emendamento 10.2 che individua un organo di giustizia ad hoc istituito presso il CONI per le inibitorie e le questioni relative alle competizioni videoludiche; emendamento 10.3 che introduce una sanzione amministrativa da 10.000 a 100.000 euro per chiunque promuove il gioco d'azzardo anche in via indiretta ed emendamento 10.0.1 che estende il divieto di pubblicità di gioco d'azzardo anche agli editori videoludici; emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 che intervengono direttamente sulle sanzioni previste per le violazioni dei divieti relativi alla mancanza di registrazione dell'editore videoludico ovvero relativo alla partecipazione di minori alle competizioni videoludiche; emendamento 12.5 che aggiunge alle sanzioni previste per la violazione dei divieti introdotti dal disegno di legge anche l'inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche per un anno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che previa verifica del numero legale, è approvata dalla Commissione, rinviando l'espressione del parere sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di**

*procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

**(81) VERINI e altri.** - *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione*

**(95) MIRABELLI e altri.** - *Disposizioni in materia di lite temeraria*

**(573) MARTELLA e altri.** - *Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione*

**(616) Ada LOPREIATO.** - *Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa la Commissione che, lo scorso 15 aprile, il Gruppo di Fratelli d'Italia ha comunicato di ritirare tutti gli emendamenti presentati dai suoi componenti. In particolare, si tratta delle proposte 1.100, 1.101, 1.109, 1.111, 1.114, 1.122, 1.0.1, 2.100, 2.104, 2.109, 2.0.100, 3.0.100, 4.100, 5.100 e 7.100.

Ricorda altresì che, in una precedente seduta, era stato ritirato anche l'emendamento 6.100.

Il vice ministro SISTO osserva quindi che, stante la particolare delicatezza della materia e la rilevanza assunta nel dibattito politico, il Governo ritiene opportuno un supplemento di approfondimento e domanda pertanto un differimento dell'esame del disegno di legge di almeno venti giorni.

Il **PRESIDENTE**, nell'accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Governo e nel rimarcare la particolare delicatezza e complessità della materia, auspica che si possa comunque raggiungere un accordo tra le forze di maggioranza e di opposizione su un testo ampiamente condiviso.

Il senatore **VERINI** (PD-IDP), accogliendo l'invito del Presidente, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico sarebbe pienamente disponibile ad un confronto con la maggioranza, a patto, però, che venga chiaramente definita la linea direttrice dello stesso. Sotto questo aspetto, l'esigenza centrale da considerare dovrebbe essere la piena tutela del lavoro dei giornalisti, della libertà di stampa e più in generale della libertà di manifestazione del pensiero in linea, peraltro, con le determinazioni assunte dalle istituzioni europee con la recente direttiva cosiddetta *SLAPP*.

La legge, infatti, già oggi offre al diffamato numerosi strumenti per tutelarsi, laddove, per contro, il giornalista risulta spesso esposto a querele esperite con scopo dichiaratamente intimidatorio. La situazione, inoltre, colpisce in particolar modo i soggetti non inquadrati nei grandi gruppi editoriali e per ciò costretti, di conseguenza, a dover affrontare da soli gli oneri economici necessari per garantirsi un supporto legale.

Il senatore **GASPARRI** (FI-BP-PPE) sottolinea come quello affrontato dal disegno di legge del senatore Balboni sia un tema di estrema delicatezza, lungamente dibattuto dal Parlamento senza che si sia trovato il giusto punto di caduta nel bilanciamento tra l'articolo 21 della Costituzione, e dunque tutte le garanzie da riservare alla stampa e ai giornalisti - professione a cui peraltro appartiene - e quello dell'onorabilità delle persone, che è l'altro tema spesso sottovalutato in nome della libertà di stampa. La sua parte politica è sempre stata contraria alla pena detentiva per i giornalisti, tema su cui si è chiaramente pronunciata la Corte costituzionale, ma va anche ricordato che l'unico giornalista al quale è stata comminata la pena del carcere è un giornalista della sua area politica, che poi, in considerazione della delicatezza dei valori costituzionali in gioco, ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica. Ritiene tuttavia che il tema di una maggiore efficacia delle rettifiche, che possano ripristinare l'onorabilità di un soggetto leso da notizie di stampa false, non ha ancora trovato una soluzione soddisfacente e condivisa. L'efficacia delle rettifiche che i giornali pubblicano per il ripristino della reputazione di una persona sono infatti solitamente del tutto inefficaci e non trovano mai lo stesso spazio che invece ha trovato la notizia lesiva dell'onorabilità. Ritiene pertanto che il tema delle rettifiche debba essere affrontato con la dovuta decisione, senza tuttavia mettere in discussione

l'articolo 21 della Costituzione e la libertà di stampa.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva che un'efficace sintesi politica non può prescindere da una ponderata e realistica valutazione di entrambi i profili descritti dai senatori Verini e Gasparri, escludendo pertanto ogni approccio basato su scelte ideologiche.

Nel tutelare la libertà di informazione e di manifestazione del pensiero, infatti, occorre innanzitutto distinguere il caso del giornalista praticante da quello delle figure di vertice delle grandi testate (che, in ragione della loro peculiare posizione, sono in grado di influire in maniera ben più marcata sugli orientamenti dell'opinione pubblica), e fare in modo, altresì, di dare adeguata pubblicità non solo alle indagini ma anche ad eventuali sentenze di assoluzione. Allo stesso tempo, è certamente necessario scongiurare eventuali usi distorti del pur legittimo strumento della querela. Alla luce di quanto precede, l'esigenza di approfondimento poc'anzi manifestata dal rappresentante del Governo appare pienamente comprensibile.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Verini, ponendosi criticamente rispetto a quelle svolte invece dal senatore Gasparri.

La problematica del ripristino della reputazione andrebbe infatti debitamente perimetrata per evitare che si tramuti, in concreto, in un'indebita limitazione della libertà di stampa attraverso querele intimidatorie nei confronti dei giornalisti. La libertà di stampa è tutelata, tra l'altro, anche da una specifica direttiva varata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, a cui, entro due anni, l'Italia dovrà adeguarsi.

Il testo del disegno di legge n. 466 necessita pertanto di evidenti miglioramenti ed in tal senso si muovono gli emendamenti presentati dal Gruppo del Partito Democratico, che ha altresì salutato con favore il ritiro, da parte del relatore, delle proposte che, prevedendo il carcere per i giornalisti, sono state ritenute correttamente altamente lesive della libertà di stampa.

Il [PRESIDENTE](#), nell'auspicare che possa trovarsi un bilanciamento tra le diverse sensibilità emerse nel dibattito, osserva che nell'individuazione delle migliori soluzioni normative la Commissione dovrà altresì tener conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali sulla cosiddetta "verità putativa", concetto che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista che ha diffuso notizie non vere, o non del tutto vere, nell'ambito del diritto di cronaca. La considerazione di questi orientamenti, tuttavia, non può al contempo prescindere dalla necessità di fornire adeguata tutela a colui che vede offesa la propria reputazione da notizie lesive della sua onorabilità.

Non va trascurato, infatti, che il ripristino della reputazione dell'individuo può essere, in concreto, particolarmente problematico: spesso la rettifica viene pubblicata dopo un notevole lasso di tempo e senza lo stesso spazio dato alla notizia diffamatoria. Diverso è il caso delle notizie lesive riguardanti persone sotto inchiesta, in quanto l'obbligo di ripristino della reputazione avviene a seguito dell'evoluzione processuale: in questo caso, il lasso di tempo che intercorre tra l'avvio delle indagini e l'eventuale sentenza di proscioglimento o di assoluzione può essere anche notevole e l'immagine negativa dell'indagato - veicolata spesso più dai titoli degli articoli che non dai testi degli stessi - può radicarsi indelebilmente in seno all'opinione pubblica. Il disegno di legge n. 466, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che modifica l'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, individua come soluzione in caso di inadempimento rispetto alla pubblicazione di rettifiche o smentite il ricorso al giudice ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. Di tutti questi aspetti la Commissione dovrà tenere conto nell'ulteriore approfondimento tecnico che sarà svolto al fine di assicurare il giusto temperamento dei valori costituzionali in gioco.

Il vice ministro SISTO esprime grande apprezzamento per il dibattito che questa mattina si è svolto su un tema di estrema delicatezza, perché fornisce importanti indicazioni anche all'azione di Governo. In proposito, ricorda che gli articoli 15, 21 e 27 della Costituzione rappresentano i pilastri che devono essere salvaguardati in un equilibrio complessivo indicato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Un ulteriore tassello che sta a cuore al Governo è evitare processi mediatici per tutelare la reputazione dei cittadini. Con riferimento alla richiamata direttiva UE cosiddetta *SLAPP*, ritiene che la dismissione della tutela penale debba essere compensata da un rafforzamento degli strumenti extra penali. Infine, rileva come un ulteriore tema che dovrà essere oggetto di approfondimento riguardi

specificamente la questione dei titoli, che sono gli elementi che più colpiscono i lettori, che spesso sulla base di questi si formano un'opinione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) auspica che la prossima settimana possa concludersi la discussione generale sul disegno di legge n. 766, relativo al processo telematico.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

*La seduta termina alle ore 10.*

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1092**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

- valuti la Commissione in relazione all'articolo 3, comma 5, riguardante le sanzioni per l'omessa trasmissione dei dati come disciplinare il tema della correzione dei medesimi e della successiva trasmissione.

#### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 970**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

con riferimento all'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di uniformare la denominazione dell'Ufficio di cui all'articolo 5, comma 5, del provvedimento, che in più parti del disegno di legge è indicato con la denominazione di «Commissione»;

con riferimento all'articolo 12, appare opportuno che la Commissione di merito definisca meglio l'ambito soggettivo di applicazione delle sanzioni e valuti se gli illeciti previsti nel provvedimento siano di natura amministrativa e pertanto se sia opportuno sostituire al termine «multa» l'espressione «sanzione amministrativa».

---

---

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.